

Primo Piano

Alt della Cassazione alla pratica delle nozze celebrate in Chiesa e poi giudicate come inesistenti dai tribunali ecclesiastici dopo tanti anni di vita coniugale

Vietato annullare i matrimoni di "lungo corso"

«È contrario all'ordine pubblico rimetterlo in discussione adducendo riserve mentali al momento del sì»

Margherita Nanetti
ROMA

Stop alla pratica dei matrimoni celebrati in chiesa e annullati dai tribunali ecclesiastici dopo tanti anni di vita comune coniugale, per la tardiva scoperta di "vizi formali" nella coscienza di uno degli sposi al momento del "sì".

L'alt proviene dalla Cassazione che sollecita i giudici italiani a non convalidare l'annullamento dei matrimoni concordatari nei quali la convivenza si sia protratta per lunghi anni. O, comunque, per un periodo di tempo considerevole. Anche un anno può bastare. Perché una volta che il rapporto matrimoniale prosegue nel tempo, è contrario ai principi di "ordine pubblico" rimetterlo in discussione adducendo riserve mentali presenti già nel momento "clou" all'altare.

Così la Suprema Corte ha condiviso il ricorso di una moglie, Maria Lorenza R., "ripudiata" dal marito Gianpaolo V. che aveva ottenuto la nullità delle nozze dalla Segnatura Apostolica, come se nulla fosse mai successo, dopo venti anni di matrimonio.

La Suprema Corte, infatti, ha dato parere negativo al quesito di diritto posto da Maria Lorenza, accusata dal coniuge di avergli taciuto la sua contrarietà a procreare.

«Può essere riconosciuta nello Stato italiano - ha chiesto la signora alla Cassazione - la sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio quando i coniugi abbiano convissuto come tali per oltre un anno, nella fattispecie per vent'anni, o detta sentenza



Papa Benedetto XVI con il Collegio dei Pretori Uditori del Tribunale della Rota Romana

za produce effetti contrari all'ordine pubblico, per contrasto con gli articoli 123 del codice civile (simulazione del matrimonio) e 29 della Costituzione (tutela della famiglia)?». No, non può essere riconosciuta, è stata la risposta dei supremi giudici.

Dunque, il reclamo è stato "accolto" e "cassata" la sentenza con la quale la Corte di Appello di Venezia, l'11 giugno 2007, aveva ratificato la nullità del matrimonio di Maria Lorenza e Gianpaolo, già sancita dal Tribunale ecclesiastico regionale ligure nel novembre 1994, e dichiarata esecutiva dalla Segnatura Apostolica con decreto del marzo 2001.

Il marito sosteneva che le

nozze celebrate nel giugno del 1972 erano viziata poiché la moglie - diceva lui - gli aveva taciuto di non volere figli, dunque era escluso uno dei "bona matrimoni", gli elementi che danno vitalità alle unioni concordatarie.

L'aspirazione di Gianpaolo di cancellare quei venti anni passati con sua moglie è stata stroncata dalla sentenza 1343 della Cassazione. Dove, con riferimento «alle situazioni invalidanti l'atto del matrimonio», si fa presente che «la successiva prolungata convivenza è considerata espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito e con questa volontà è incompatibile il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in

discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge».

In pratica, dopo tanti anni, per mettere fine alla vita a due bisogna intraprendere la strada della separazione civile, senza cercare la scorticia della nullità, che mette al riparo dal dover pagare l'assegno di mantenimento alla "ex", ma viola i principi del nostro ordinamento.

«Ci auguriamo che questa sentenza sia il segnale di un orientamento meno disponibile a rendere esecutive le sentenze canoniche», hanno commentato Diego Sabatinelli e Alessandro Gerardi della Lega Italiana per il Divorzio Breve.

«Si era finito con l'attribuire un ingiusto vantaggio alle persone che si sposano con rito

cattolico, che spesso - aggiungono - riescono a liberarsi dal vincolo matrimoniale in poco tempo e senza sottostare alle lunghe procedure che le nostre leggi purtroppo prevedono per chi non si sposa in Chiesa».

Di «sentenza storica e condivisibile» parla l'avvocato matrimonialista Gian Ettore Gassani segnalando come, negli ultimi cinque anni, siano in crescita gli annullamenti, che sono stati ben seimila nel 2009.

Una sentenza questa della Cassazione che farà sicuramente discutere e che mette definitivamente uno stop alla pratica diffusissima del ricorso alla nullità del matrimonio religioso. «

Parla l'avvocato Gian Ettore Gassani**«È una sentenza storica basta con le scappatoie»**

ROMA. Una «sentenza storica e condivisibile. Basta con le disinvolute ed incontrollate scappatoie».

Lo afferma il presidente nazionale dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, avvocato Gian Ettore Gassani, commentando la sentenza della Corte di Cassazione in ordine alle delibazioni dei provvedimenti di nullità dei matrimoni emesse dai giudici italiani.

«Finalmente la Cassazione prende in via definitiva una posizione storica perché mira a bloccare il disinvolto aumento dei riconoscimenti, da parte dei giudici italiani, delle sentenze ecclesiastiche di dichiarazione di nullità dei matrimoni», spiega Gassani.

Le sentenze ecclesiastiche matrimoniali, per avere efficacia nel nostro Paese, devono essere riconosciute dal giudice italiano.

In assenza di riconoscimento (delibazione) esse non hanno efficacia in Italia. «Negli ultimi cinque anni si è registrato - prosegue la nota - un vertiginoso aumento delle procedure di annullamento dei matrimoni dinanzi ai giudice ecclesiastici ed alla Sacra Rota.

In Italia nel 2009 sono stati circa 6 mila le dichiarazioni di nullità dei matrimoni. Tale fenomeno ha indotto anche Papa Ratzinger ad intervenire (nel 2008 e nel 2010) per ve-

rificare eventuali eccessi o scappatoie sottostanti il vertiginoso aumento degli annullamenti del matrimonio. In questi ultimi anni i giudici italiani, in assenza di direttive precise, hanno riconosciuto la stragrande maggioranza delle sentenze di annullamento dei matrimoni rese in sede ecclesiastica».

È condivisibile, pertanto, l'orientamento della Suprema Corte secondo cui non può essere convalidata dal giudice italiano una sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio se il vincolo coniugale è durato molti anni.

La "ratio" di tale decisione deriva dalla necessità di evitare che il ricorso alla giustizia ecclesiastica (ed il successivo ricorso alla giustizia italiana finalizzato all'annullamento del matrimonio) possa tradursi in una disinvolta ed incontrollata scappatoia finalizzata all'ottenimento dello stato libero in tempi rapidissimi, che nulla hanno a che vedere con il significato sacramentale del matrimonio e delle reali cause che possano determinarne la dichiarazione di nullità», conclude Gassani.

Sarà interessante vedere d'ora in poi come si comporteranno i tribunali ecclesiastici alla luce di una sentenza che sicuramente è storica e senza precedenti data la sua portata e la sua valenza giuridica. «

MiTo 1.4 78 CV BlackLine Collection prezzo promo € 12.900 (IPF esclusa) con rottamazione. Sulla pronta consegna senza rottamazione € 3.000 di incentivi. Condizioni valide fino al 31 gennaio 2011 con il contributo dei Concessionari aderenti. Consumi ciclo comb. (l/100 km) max 8,1; CO₂ (g/km) max 145.

InfoMore

I'M AN ENERGY MACHINE.

Bob Sinclar
DJ e Compositore

ALFA MITO BLACKLINE COLLECTION DA 12.900 EURO
Con selettore di guida Alfa D.N.A., tetto nero lucido, cerchi in lega, climatizzatore, radio mp3 e intervallo di manutenzione ogni 35.000 km sulle versioni JTDm-2.

3.000 EURO DI INCENTIVI FINO AL 31 GENNAIO
Su tutta la gamma MiTo in pronta consegna anche senza usato da rottamare.

SCOPRILA SABATO 22 E DOMENICA 23 GENNAIO

MiTo

ALFA ROMEO

A.L.F. 2000

REGGIO CALABRIA - Via De Nava, 1 - Tel. 0965654661
www.areasdealer.alfaromeo.it/alf2000

Algeri

CORIGLIANO CALABRO (CS) - Via Provinciale - Tel. 0983884020
COSENZA - Rende C.da Lecco - Via Marco Polo - Tel. 0984401907
www.areasdealer.alfaromeo.it/algeri

F.lli Circosta

ROCCELLA JONICA (RC) - S.S. 106 km 111 - Tel. 09648600200
www.areasdealer.alfaromeo.it/circosta

G. Gemelli

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)
Via Carducci, 26 - Tel. 0909795076
www.areasdealer.alfaromeo.it/gemelli

Paradiso

CATANZARO - Via L. Della Valle, 142/144 - Tel. 0961750021/096853096
LAMEZIA TERME (CZ) - Località Frasso Bragò - Tel. 096853096
VIBO VALENTIA - Strada Provinciale Jonadi - Tel. 0963260574
CROTONE (KR) - Via Botteghele 17 - Tel. 0962665064
www.areasdealer.alfaromeo.it/paradiso

Sicar

MESSINA - Tremestieri - S.S. 114 Km. 6,3 - Tel. 0906254403 - www.areasdealer.alfaromeo.it/sicar